



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 18.07.1995
COM(95) 380 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PRESENTATA DALLA REPUBBLICA AUSTRIACA
PER L'INTRODUZIONE DI MISURE PARTICOLARI DI DEROGA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DELLA SESTA DIRETTIVA
SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PRESENTATA DALLA REPUBBLICA AUSTRIACA PER L'INTRODUZIONE DI MISURE PARTICOLARI DI DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DELLA SESTA DIRETTIVA SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

Introduzione

Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 26 aprile 1995, il governo austriaco ha chiesto, conformemente all'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (direttiva 77/388/CEE)¹, l'autorizzazione di applicare cinque misure derogatorie alle disposizioni di detta direttiva.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda della Repubblica austriaca, con lettera in data 23 maggio 1995. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, la Commissione o gli Stati membri possono chiedere che il caso sia esaminato dal Consiglio.

Descrizione delle misure derogatorie

A. Trasporti effettuati da amministrazioni ferroviarie nazionali su linee d'accesso estere

In virtù della misura derogatoria sono considerati prestazioni effettuate all'interno del territorio nazionale austriaco i trasporti effettuati su linee d'accesso utilizzate da amministrazioni ferroviarie nazionali e situate in territorio estero nonché i trasporti effettuati su linee di transito estere, purché il trasporto sia effettuato senza interruzioni e vengano applicate le tariffe nazionali.

Questa misura agevola l'imposizione delle prestazioni di trasporto effettuate dalle amministrazioni ferroviarie nazionali austriache. Tali amministrazioni, infatti, non sono obbligate ad operare una suddivisione delle loro prestazioni per tener conto delle tratte percorse all'estero su tratti di linea d'accesso o di transito.

Le autorità austriache sottolineano inoltre che non si verifica alcuna doppia imposizione, poiché lo Stato estero non riscuote alcuna imposta sui trasporti in parola.

¹ GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/7/CE (GU n. L 102 del 5.5.1995, pag. 18).

/

B. Esenzione per i servizi prestati da aziende ferroviarie per conto delle amministrazioni ferroviarie estere

La misura è intesa ad esentare, con deduzione dell'IVA precedentemente versata, le prestazioni effettuate nel contesto del trasporto di persone o merci nelle stazioni comuni, nelle stazioni di scambio e sulle tratte di frontiera, effettuate in territorio austriaco da aziende ferroviarie per conto di amministrazioni ferroviarie estere.

È opportuno segnalare che le amministrazioni ferroviarie non stabilite in territorio austriaco non effettuano operazioni imponibili su questo territorio, dato che sulla rete ferroviaria austriaca operano amministrazioni ferroviarie stabilite nel paese.

Il governo austriaco ritiene che questa misura sia giustificata, in quanto riduce l'onere amministrativo degli operatori esteri, evitando loro le difficoltà pratiche connesse con il ricorso alle procedure di rimborso dell'IVA.

C. Esclusione dal diritto a deduzione per i beni utilizzati per oltre il 90% a fini privati

La misura è intesa ad escludere dal diritto a deduzione l'IVA che grava sui beni e servizi utilizzati per lo svolgimento di attività professionali in misura inferiore al 10% dell'utilizzazione totale. Questa misura costituisce una deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3 della sesta direttiva.

Le autorità austriache ritengono che questa misura consenta di evitare controversie quanto alla determinazione della percentuale dell'impiego privato dei beni e dei servizi che in ogni caso sono utilizzati soltanto a titolo accessorio per fini professionali.

D. Deduzione relativa alle spese di viaggio

La misura è intesa a calcolare l'IVA deducibile che grava sulle spese di vitto e alloggio dei soggetti passivi durante i viaggi di lavoro o, a seconda dei casi, dei lavoratori dipendenti in trasferta, in base ad importi forfettari. Tali importi si basano su quelli stabiliti in relazione alle imposte sui redditi o, a seconda dei casi, sulle retribuzioni. L'IVA deducibile è calcolata a partire da tali importi forfettari, applicando un'aliquota del 10%.

Questa misura, tuttavia, si applica soltanto se i viaggi sono effettuati all'interno del paese, poiché l'imposta sul valore aggiunto austriaca è applicata soltanto alle spese relative a tali viaggi.

E. Tassi di cambio

In base a questa misura, quando gli elementi che servono a determinare la base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione sono espressi in valuta estera, la conversione avviene al tasso ufficiale fissato dal ministro federale delle finanze come tasso di cambio medio. Questo tasso medio è anche il tasso di cambio utilizzato per determinare il valore in dogana delle merci. Tuttavia, il soggetto passivo può effettuare la conversione al tasso di cambio giornaliero, purché i singoli importi siano comprovati da comunicazioni bancarie o da un listino dei cambi.

Secondo il governo austriaco, la deroga richiesta all'articolo 11, titolo C, paragrafo 2, secondo comma della sesta direttiva costituisce una semplificazione della riscossione dell'imposta ai sensi dell'articolo 27 della direttiva stessa.

Parere della Commissione

La procedura di cui all'articolo 27 della sesta direttiva consente agli Stati membri di introdurre misure particolari di deroga alla direttiva stessa, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

Una misura particolare, tuttavia, può essere oggetto di un'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva, soltanto se, pur derogando a determinate disposizioni del sistema comune dell'IVA, rispetta i principi fondamentali e le disposizioni essenziali di detto sistema.

Inoltre, una misura derogatoria conforme all'articolo 27 può essere giustificata soltanto se si iscrive nel quadro degli obiettivi fissati da detto articolo, cioè la semplificazione della riscossione dell'imposta o la lotta contro la frode e l'evasione fiscale.

La domanda presentata dalle autorità austriache contiene cinque misure particolari, indipendenti l'una dall'altra. Ciascuna di tali misure richiede quindi un esame approfondito, per determinare se sia motivata una deroga fondata sull'articolo 27 della sesta direttiva.

La Commissione constata che le informazioni relative a determinate misure, fornite dalle autorità austriache al momento della domanda di autorizzazione, non le consentono di avere una veduta d'insieme del campo d'applicazione e delle conseguenze di tali misure. La Commissione ritiene pertanto di non poter deliberare sulla fondatezza di queste domande.

Tenuto conto anche della portata delle deroghe richieste, che riguardano settori essenziali del sistema comune IVA, come il campo d'applicazione dell'imposta, la base imponibile e il diritto a deduzione, la Commissione reputa sia indispensabile una discussione in seno al Consiglio.

/

La Commissione ritiene infatti che tale discussione le consentirà di valutare meglio se sia opportuna, tenuto conto degli obiettivi e della portata delle misure in questione, una proposta di decisione del Consiglio che autorizzi la Repubblica austriaca ad applicare misure derogatorie al sistema comune dell'IVA.

Conclusioni

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione chiede che il caso sia esaminato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 27, paragrafo 4 della sesta direttiva.

ISSN 0254-1505

COM(95) 380 def.

DOCUMENTI

IT

09

N. di catalogo : CB-CO-95-406-IT-C

ISBN 92-77-92235-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo